

ALLEGATO - ^{B^u}
All'atto n° 15956
della raccolta

STATUTO

dell'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA"

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita in Vercelli l'Associazione di Volontariato senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON LUIGI DELL'ARAVECCHIA".

L'Associazione, che è apolitica, ha sede in Vercelli, Via Aravecchia n. 74 e può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità

1) L'Associazione, che è dotata di personalità giuridica, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di provvedere all'ospitalità, al sostentamento, alla rieducazione e all'inserimento nella collettività degli assistiti, di educarli al lavoro e allo studio, nell'ambito e al di fuori dell'Associazione, di curare altresì la loro formazione morale e fisica utilizzandone le propensioni anche ai fini di apprendimento di mestieri con i cui eventuali frutti provvedere alla sopravvivenza della comunità.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività si propone di:

a) attività ordinaria: accoglienza, sostentamento, avviamento al lavoro e/o allo studio, incontri finalizzati alla formazione morale e fisica,

- b) promuovere corsi di qualificazione professionale,
- c) svolgere qualsiasi altra attività atta a conseguire gli scopi di solidarietà descritti al punto 1 del presente articolo,
- d) dare spazio al volontariato di persone opportunamente formate che, rette da serie motivazioni, diano disponibilità di tempo e di mezzi,
- e) collaborare con le Amministrazioni Pubbliche e con le altre realtà associative che perseguono, nelle forme e nei modi loro propri, il fine di sostenere le persone in difficoltà.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro gli eventuali limiti stabiliti dalla assemblea dei soci.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle ivi menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

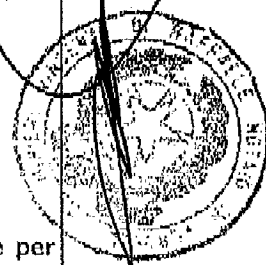
L'associazione svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 3

Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. contributi degli aderenti,



- b. contributi privati,
- c. contributo dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche sia generico che finalizzato al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- d. contributi provenienti da enti Internazionali,
- e. donazioni, lasciti testamentari,
- f. rimborsi derivanti da convenzioni,
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Formano compendio del patrimonio sociale anche tutti i beni immobili, terreni e fabbricati acquisiti dall'Associazione a far tempo dalla sua costituzione tramite donazioni e acquisti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 4

Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Dell'Associazione possono far par-

te tutti i cittadini italiani e stranieri che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

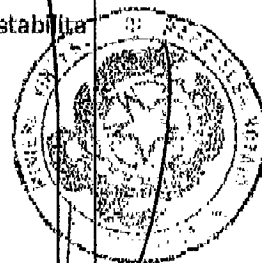
- 1) L'ammissione a socio, sulla quale decide il Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso,
 - b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito,
 - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
 - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso, se posteriore, avrà valore nell'anno successivo.

- 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



ARTICOLO 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
- b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione,
- c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
- c. ad accedere alle cariche associative.

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a. l'assemblea dei soci,
- b. il Comitato Direttivo,
- c. il Presidente,
- d. il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8

L'Assemblea

1) L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2) L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio,
- b. nomina i componenti del Comitato Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori,
- c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
- d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale,
- e. delibera la esclusione dei soci dall'Associazione.

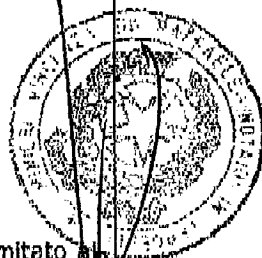
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, o tre decimi degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la



metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'assemblea dei soci.

Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un sostituto che rimane in carica fino all'approvazione del primo bilancio sociale. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

4) Al Comitato Direttivo spetta di:

a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,

- b. predisporre il bilancio,
- c. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario,
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni,
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

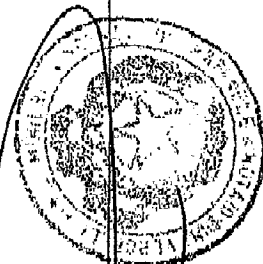
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua la parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.

7) Il Comitato Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie competenze ordinarie e la rappresentanza ad uno o più dei propri componenti. Le competenze straordinarie possono essere delegate solo congiuntamente ad almeno due di essi.

8) Il componente del Comitato Direttivo che non partecipa a due riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica e il Comitato Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione secondo quanto previsto nel precedente punto 2).

9) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,



vengono conservati agli atti.

A cura del Comitato Direttivo devono essere tenuti i seguenti libri sociali:

II: libro verbali assemblee, libro verbali Comitato Direttivo, libro soci.

ARTICOLO 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 11

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Membri Effettivi e due Supplenti nominato dall'Assemblea. Durano in carica tre anni, possono essere anche non soci e sono rieleggibili.
- 2) Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ed è nominato dall'Assemblea.

3) Competono al Collegio dei Revisori le funzioni di controllo previste dalle normative civilistiche in materia.

4) Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non viene corrisposto alcun compenso. Ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese, documentate, sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 13

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e del fondo comune a favore di Enti con analoghi fini, previa parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

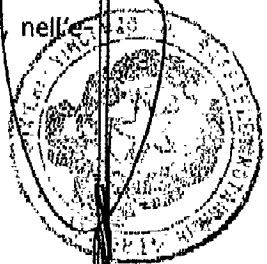
Il parere dovrà pervenire entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata al predetto ufficio, per mezzo lettera raccomandata a/r o secondo le disposizioni di legge in materia emigrate. Decorso detto termine, il parere si intende non emesso. Gli atti di devoluzioni compiuti in difformità saranno nulli.

L'obbligo di deposito del presente articolo di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 14

Invio

Per quanto non diversamente disposto in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alla legge vigenti in materia di volontariato.



riato.

Vercelli, 26 giugno 2020.

All'originale firmato:

GRAZIA CAVEZZALE

VINCENZO MINIERI notaio (sigillo).

La presente copia xerografica composta di fogli dodici è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso fiscale della parte.

Vercelli, 9 luglio 2020.

